

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

COPIA

SINDACO

SINDACO

Oggetto:	Approvazione del "Piano operativo e relazione tecnica aventi ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Cefalà Diana".
-----------------	---

CIG:

DETERMINAZIONE

N. 9 del 11-11-2015

Il Sindaco

- **VISTA** ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di essere approvata;
- **ACQUISITI** i pareri necessari;

DETERMINA

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale.



IL SINDACO

F.TO MARCO FRANCESCO ALBIANO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 0 del

Oggetto: approvazione del “Piano operativo e relazione tecnica aventi ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Cefalà Diana”.

IL SINDACO

Premesso che:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro la fine 2015;
- in particolare, il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
- i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Visto l'allegato documento denominato “Piano operativo e relazione tecnica aventi ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Cefalà Diana”;

DETERMINA

- 1) di approvare il "Piano operativo e relazione tecnica aventi ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Cefalà Diana", allegato al presente provvedimento;
- 2) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 22/2008;
- 3) di pubblicare il Piano allegato sul sito istituzionale al fine di adempiere all'obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, espressamente richiamato dall'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014;
- 4) di trasmettere copia del Piano allegato alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, come previsto dall'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014.



IL PROPONENTE
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario capo del Comune:

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cefalà Diana, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO FRANCESCO BATTAGLIA

Affissa all'Albo Pretorio il 16-11 2015



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione non è prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

F.TO MARIO COSTANZA



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO FRANCESCO BATTAGLIA

**Piano operativo e relazione tecnica aventi ad oggetto
la razionalizzazione delle società partecipate dal
Comune di Cefalà Diana**

(articolo 1, commi 611 e ss., legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Nella delibera n. 205 del 30 marzo 2015 la Corte dei Conti, sezione regionale per il Veneto, ha chiarito che i consorzi tra enti locali non devono essere contemplati nel piano di razionalizzazione delle società partecipate, previsto dal comma 611 della legge 190/2014, a meno che non siano costituiti in forma di società o detengano partecipazioni societarie; in quest’ultimo caso, si deve operare la verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale il consorzio è stato costituito, cioè “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni” degli enti che lo costituiscono.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni (d’ora in avanti denominato semplicemente “Piano”).

Il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. In ragione delle ridotte dimensioni dell’ente e del numero contenuto delle partecipazioni, piano e relazione tecnica sono integrati nel presente unico documento, in cui i dati tecnici relativi a ciascuna partecipazione sono riportati unitamente alle valutazioni relative alla decisione di razionalizzazione.

Il Piano sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e

pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Il Piano sarà inoltre trasmesso al Consiglio comunale affinché ne prenda atto ed eventualmente eserciti proprie funzioni in relazione ad eventuali deliberazioni di cessione, scioglimento, accorpamento o fusioni di società partecipate, ritenendolo competente ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera f), legge n. 142/1990, come recepita in Sicilia dalla legge n. 48/1991 e s.m.i..

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Il presente documento è stato redatto dai responsabili di settore dell'ente, con la supervisione del segretario comunale, fatte salve le valutazioni in merito al mantenimento o diversa decisione di razionalizzazione della partecipazione che sono espresse dal sindaco.

3. Attuazione

Approvato il Piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità

dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, qualora lo stesso venisse deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*.

II - Le partecipazioni dell'Ente

Il Comune di Cefalà Diana (PA) partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) **SRR Palermo Provincia Est;**
- 2) **COINRES in liquidazione;**
- 3) **GAL Terre Normanne;**
- 4) **Alto Belice Corleonese s.r.l..**

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. SRR Palermo Provincia Est

La società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est Società Consortile per Azioni, in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", è partecipata, oltre che dal Comune di Cefalà Diana, dai seguenti enti locali: Comune di Alia, comune di Alimena, comune di Aliminusa, comune di Altavilla Milicia, comune di Baucina, comune di Bompietro, comune di Caccamo, comune di Caltavuturo, comune di Campofelice di Fitalia, comune di Campofelice Di Roccella, comune di Castelbuono, comune di Castellana Sicula, comune di Cefalà Diana, comune di Cefalù, comune di Cerda, comune di Ciminna, comune di Collesano, comune di Gangi, comune di Geraci Siculo, comune di Gratteri, comune di Isnello, comune di Lascari, comune di Mezzojuso, comune di Montemaggiore Belsito, comune di Petralia Soprana, comune di Petralia Sottana, comune di Polizzi Generosa, comune di Pollina, comune di San Mauro Castelverde, comune di Sciara, comune di Scalfani Bagni, comune di Termini Imerese, comune di Trabia, comune di Valledolmo, comune di Ventimiglia di Sicilia, comune di Villafrati, comune di Scillato, comune di Blufi e Provincia Regionale di Palermo.

La quota sociale posseduta dall'ente è di 0,0574% (€ 688,94).

La Società è stata costituita il 21.10.2013 e la durata è prevista fino al 31.12.2030.

L'oggetto sociale consiste, come previsto dall'art. 8 L.R. n. 9/2010, nell'esercizio delle funzioni previste dagli art. 200, 202, 203 del decreto legislativo n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 L.R. n. 9/2010.

L'assemblea dei soci della SRR Palermo Provincia Est nella seduta del 11.05.2015 ha approvato il bilancio d'esercizio anno 2014, dal quale emerge – come evidenziato anche nella relazione del collegio sindacale – una situazione di pareggio nei conti patrimoniali ed economici.

Trattandosi di società per la regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento, è obbligatorio il mantenimento della quota sociale posseduta.

2. COINRES in liquidazione

La società d'ambito in forma consortile denominata Co.In.R.E.S. (Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi) è stata costituita ai sensi degli artt. 23 e 25 della Legge 8/6/1990, n. 142.

La Società è stata costituita l'1.6.2005 con durata prevista fino al 31.12.2050.

Lo scopo statutario è quello di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Oltre al comune di Cefalà Diana, sono soci proprietari del Co.In.R.E.S. i comuni di Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campo Felice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrate e la Provincia Regionale di Palermo.

La quota di partecipazione dell'ente corrisponde allo 0,56%,

Dal 5.11.2011 il Co.In.R.E.S. è in stato di liquidazione volontaria al fine di ottemperare alle disposizioni normative di cui all'art. 19 L.R. n. 9/2010 che hanno riformato il sistema organizzativo del ciclo dei rifiuti.

A far data dal 30 settembre 2013 l'A.T.O. PA4 ha cessato le sue funzioni gestionali, mantenendo inalterata l'attività liquidatoria.

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione 20/RIF del 14/07/2015, è previsto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti da realizzare anche attraverso l'intervento di un Commissario Straordinario che ha, tra gli altri, anche il compito di garantire, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti.

3. GAL Terre Normanne

Il Gruppo Azione Locale Terre Normanne è un consorzio volontario con attività esterna costituito a norma degli artt. 2602 e ss. cod. civ.

Il Consorzio ha scopo non lucrativo, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, commi 203-209 e 214 Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Consorzio, a prevalente capitale privato rappresentato da soggetti economici sia singoli che associati di natura privata e pubblica, si propone, in generale, l'obiettivo della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali del territorio delle Terre Normanne, nell'ambito di una serie di azioni integrate basate su una strategia territoriale pertinente ed adeguata al contesto locale.

Il Consorzio è stato costituito il 8.7.2009 ed ha scadenza il 31.12.2050.

Con atto di concessione n. 25 del 19.6.2013 al comune è stato concesso un contributo di €. 81.851,18, ai sensi della misura 323 Azione B, per la realizzazione del progetto per la riqualificazione dell'abbeveratoio e fontana in contrada Valle e fontana in contrada San Lorenzo.

Con atto di concessione n. 80 del 23.12.2014 al comune è stato concesso un contributo di €. 97.341,65, ai sensi della misura 313 Azione B, per la realizzazione del progetto denominato "Itinerario rurale Arabo-Normanno-Borbonico".

Tenuto conto dei contributi già concessi al Comune, attualmente in fase di rendicontazione, e di ulteriori opportunità di finanziamento di cui si potrebbe beneficiare, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione.

4. Alto Belice Corleonese s.r.l.

La società in questione è composta, oltre che dal Comune di Cefalà Diana, da altri comuni.

La società è stata costituita il 15.7.1998 ed ha scadenza il 31.12.2018.

La quota sociale posseduta è 0,05%.

La società in questione opera come agenzia di sviluppo locale.

A carico dei comuni soci è prevista la corresponsione di un compenso annuale di €. 2.500,00 oltre I.V.A. cadauno per le attività che la società svolgerà in favore degli stessi, anche nella ricerca di nuovi finanziamenti.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 1952 dell'11.5.2015 il comune è stato beneficiario, per il tramite della Società, di un finanziamento di €. 740.815,00 per la "Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nella zona artigianale e commerciale di San Lorenzo – IV lotto funzionale" nell'ambito del Patto territoriale "Alto Belice Corleonese, valle del Torto e dei Feudi e della fascia costiera".

Tenuto conto della rilevanza del finanziamento in corso, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione.

Il Resp. Area Finanziaria
(Rag. Anna Cicoria)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Gemma Maria Cassinella

Il Segretario Comunale
(Dott. Francesco BATTAGLIA)

Il Sindaco
Marco Fusco Albano